

**OGGETTO:** L.R. 4/2003 – R.R. n. 2/07 e s.m.i. - R.R. n. 20/2019: Voltura dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, a seguito di contratto di cessione d'azienda, rilasciati con DCA n. U00021 del 17.1.2019 in favore della Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa per trattamenti comunitari estensivi denominata "Reverie Comunità 1" sita nel Comune di Capena (RM), Loc. Passo del Cavallone, n. 4, dall'"Associazione Reverie Comunità 1" (C.F. 96142340585/ P. IVA 03788361008) alla Soc. Reverie Fondatori Impresa Sociale S.r.l. (CF/P. IVA 10556641008)

## IL COMMISSARIO AD ACTA

**VISTI** per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario:

- l'art. 120 della Costituzione;
- l'articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007, rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d'atto dell'Accordo Stato-regioni;
- art.1 comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n.222;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: "*Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio*" come modificato ed integrato dai Decreti del commissario ad acta 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00052 del 22 febbraio 2017, recante: "*Adozione del Programma Operativo 2016 - 2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale"*";

**VISTI** per quanto riguarda i poteri:

- la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con la quale è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l'incarico di Commissario ad acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera di Giunta regionale del 24.04.2018 n. 203 concernente: "*Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni*" che ha istituito la Direzione regionale Salute e Integrazione socio-sanitaria;

- la delibera di Giunta regionale del 05.06.2018 n. 271 di conferimento di incarico al dott. Renato Botti della direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria ai sensi del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2001, n. 1. Approvazione schema di contratto;
- la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G07633 del 13.06.2018 di istituzione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria;
- la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G12275 del 2.10.2018 e s.m.i., modificata e rettificata con successive determinazioni, con la quale si è provveduto ad una riorganizzazione delle strutture organizzative di base e delle funzioni della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

**VISTI** per quanto riguarda le norme in materia sanitaria:

- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- la Legge n.833/1978 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.;
- il DPCM 29 novembre 2001 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza;
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- l'Intesa Stato- Regione Province autonome del 10 luglio 2014, rep. N. 82/CSR concernente il Patto per la salute – per gli anni 2014 –2016;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 e s.m.i.;
- l'art. 8 comma 5 della Legge Regionale 20 maggio 2019, n. 8;
- il Regolamento Regionale 6 novembre 2019, n. 20;
- il DCA n. U00606 del 30/12/2016 di istituzione delle ASL “Roma 1” e “Roma 2”, di soppressione delle ASL “Roma A”, “Roma B”, “Roma C” e “Roma E” e di ridenominazione delle ASL. “Roma D” come “Roma 3”, “Roma F” come “Roma 4”, “Roma G” come “Roma 5” e “Roma H” come “Roma 6”;

**VISTI** per quanto riguarda le norme in tema di autorizzazione e accreditamento:

- il DCA n. U0008 del 3 febbraio 2011 e s.m.i.;
- il DCA n. U00469 del 07/11/2017, recante “*Modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012*”;

**PREMESSO** che:

- con DCA n. U00021 del 17.1.2019 l'amministrazione regionale ha provveduto:
  1. al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2003 e dell'art. 10 del R.R. n. 2/2007, a seguito di trasferimento dalla sede sita in Capena (RM), Via Madonna due Ponti snc. alla nuova sede sita in Capena (RM), Località Passo del Cavallone snc, per la seguente attività sanitaria:

**STRUTTURA RESIDENZIALE TERAPEUTICO RIABILITATIVA:**

- n. 18 p.r. per trattamenti comunitari estensivi;
2. al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in ampliamento, per la seguente attività sanitaria:
    - n. 2 p.r. di SRTR per trattamenti comunitari estensivi;

3. alla conferma dell'accreditamento istituzionale preesistente, limitatamente alla attività di cui al DCA n. U00124/2013, condizionato risolutivamente al completamento con esito positivo dell'attività di verifica da parte della ASL Roma 4, in merito alla permanenza dei requisiti di accreditamento,
- con DCA n. U00293 del 23.7.2019, l'amministrazione regionale ha confermato l'accreditamento istituzionale del presidio residenziale psichiatrico denominato "Reverie Comunità 1", sito nel Comune di Capena (RM), Località Passo del Cavallone snc, gestito dall'"Associazione Reverie Comunità 1" (C.F. 96142340585/ P. IVA 03788361008), a seguito del superamento della condizione apposta al DCA n. U00021 del 17.1.2019, in virtù della comunicazione del Commissario Straordinario della ASL Roma 4 prot. n. 19178 del 23.4.2019, acquisita al prot. reg. n. 318768 del 24.4.2019;

**PRESO ATTO** che:

- con nota acquisita al prot. reg. n. 449845 del 12.6.2019 e successiva integrazione prot. n. 618853 del 26.7.2019, la Soc. "Reverie Fondatori Impresa Sociale S.r.l." (CF/P. IVA 10556641008) ha inoltrato l'istanza di voltura, a seguito di contratto di cessione (atto registrato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma – Uff. Territoriale di Roma 3 Settebagni il 4.6.2019), del titolo di autorizzazione e di accreditamento istituzionale della struttura indicata in oggetto, gestita dall'"Associazione Reverie Comunità 1" (CF 96142340585/P. IVA 03788361008);
- con nota prot. n. 704588 del 6.9.2019, l'amministrazione regionale, verificata la completezza e la regolarità dell'istanza pervenuta, invitava la ASL Roma 4 - nelle more della piena operatività della LR 7/2018, subordinata all'adeguamento del Regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della L.R. 4/2003 - a procedere alla verifica della permanenza dei requisiti minimi autorizzativi e di quelli ulteriori per l'accREDITamento;
- con nota prot. n. 322/2020 del 7.1.2020, acquisita al prot. reg. n. 9804 del 8.1.2020, il Direttore Generale della Asl Roma 4, visti i parere dei competenti servizi aziendali, ha attestato la conformità della struttura ai requisiti minimi autorizzativi ed a quelli ulteriori di accREDITamento relativamente alla Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa per trattamenti comunitari estensivi denominata "Reverie Comunità 1" sita nel Comune di Capena (RM), Loc. Passo del Cavallone, n. 4, a seguito di voltura dall'"Associazione Reverie Comunità 1" (C.F. 96142340585/ P. IVA 03788361008) alla Soc. Reverie Fondatori Impresa Sociale S.r.l. (CF/P. IVA 10556641008), legalmente rappresentata dal sig. Roberto Quintiliani, nato a Roma il 14.6.1961, con sede legale nel Comune di Capena (RM), Via Morlupo, n. 94;

**TENUTO CONTO** che:

- il presente procedimento di voltura è stato attivato in data antecedente l'entrata in vigore del R.R. n. 20/2019, in vigore del R.R. n. 2/07 e s.m.i;
- l'amministrazione regionale ha, pertanto, provveduto ad adottare le disposizioni in materia di voltura allora vigenti, prevedendo la verifica ASL per la conferma dei requisiti minimi autorizzativi;
- la Società acquirente, ha comunque prodotto, in allegato all'istanza, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà richiamate all'art. 14 comma 3 del R.R. n. 20/2019;
- non sussistono, quindi, motivi ostativi alla conclusione del procedimento in essere;

**RITENUTO** quindi, di dover provvedere alla voltura dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITamento istituzionale rilasciati con DCA n. U00021 del 17.1.2019, a seguito di contratto di cessione (atto registrato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma – Uff. Territoriale di Roma 3 Settebagni il 4.6.2019), dall'"Associazione Reverie Comunità 1" (C.F. 96142340585/ P. IVA 03788361008) alla Soc. Reverie Fondatori Impresa Sociale S.r.l. (CF/P. IVA 10556641008), legalmente rappresentata dal sig. Roberto Quintiliani, nato a Roma il 14.6.1961, con

sede legale nel Comune di Capena (RM), Via Morlupo, n. 94, per la gestione della Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa per trattamenti comunitari estensivi denominata “Reverie Comunità 1” sita nel Comune di Capena (RM), Loc. Passo del Cavallone, n. 4;

**PRECISATO** che la configurazione di cui al DCA n. U00021 del 17.1.2019 e s.m.i., in quanto non modificata dal presente atto, non muta;

## DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate, di:

- provvedere, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 4/03 e s.m.i. e dell’art. 14 e 28 del R.R. n. 20/2019, alla voltura dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale rilasciati con DCA n. U00021 del 17.1.2019 e s.m.i., a seguito di contratto di cessione (atto registrato all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma – Uff. Territoriale di Roma 3 Settebagni il 4.6.2019), dall’“Associazione Reverie Comunità 1” (C.F. 96142340585/ P. IVA 03788361008) alla Soc. Reverie Fondatori Impresa Sociale S.r.l. (CF/P. IVA 10556641008), legalmente rappresentata dal sig. Roberto Quintiliani, nato a Roma il 14.6.1961, con sede legale nel Comune di Capena (RM), Via Morlupo, n. 94, per la gestione della Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa per trattamenti comunitari estensivi denominata “Reverie Comunità 1” sita nel Comune di Capena (RM), Loc. Passo del Cavallone, n. 4;
- confermare, quale Medico Responsabile della Struttura, il Dott. Piero Venturi, nato a Faenza (RA) il 22.4.1956, laureato in Medicina e chirurgia, specializzato in Psichiatria, iscritto all’albo dei medici Chirurghi e degli odontoiatri di Roma al n. 48026;
- dare atto che la configurazione di cui al DCA n. U00021 del 17.1.2019 e s.m.i., in quanto non modificata dal presente provvedimento, non muta;

Il presente provvedimento sarà notificato, a mezzo PEC: alla Soc. Reverie Fondatori Impresa Sociale S.r.l. (CF/P. IVA 10556641008), legalmente rappresentata dal sig. Roberto Quintiliani, nato a Roma il 14.6.1961, con sede legale nel Comune di Capena (RM), Via Morlupo, n. 94, all’indirizzo: reverieimpresasocialesrl@legalmail.it; al Comune di Capena (RM), ove ha sede l’attività, all’indirizzo: protocollo.comunedicapena@legalmail.it; alla ASL Roma 4, nel cui ambito territoriale di competenza ricade la struttura, all’indirizzo: protocollo@pec.aslroma4.it; all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma, all’indirizzo: protocollo@pec.omceoroma.it, nonché tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione “Argomenti – Sanità”.

L’azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l’ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0008/2011 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al Titolo II, capo II e III del Regolamento Regionale n. 20/2019 in materia di autorizzazione, ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dal Titolo III, capo I e II del medesimo Regolamento in materia di accreditamento.

La presente autorizzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.

L’accreditamento istituzionale, confermato con il presente provvedimento, prevede che le prestazioni possano essere poste a carico del sistema sanitario regionale esclusivamente secondo

quanto previsto dall'accordo contrattuale di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs 502/92. Resta salva la facoltà per l'amministrazione regionale di intervenire, oltre che sul titolo di accreditamento, anche sulla remunerazione, nel caso di mancato accertamento della garanzia di continuità dei requisiti ulteriori di accreditamento.

Resta salva, inoltre, la facoltà dell'amministrazione regionale di subordinare l'esito positivo del procedimento all'assunzione, da parte del subentrante, di eventuali debiti maturati dal cedente derivanti dai controlli ai sensi dell'articolo 8-octies del d.lgs. 502/1992 o da provvedimenti di condanna per responsabilità amministrativa o contabile e correlati all'esercizio della funzione sanitaria.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l'accreditamento, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica.

Il Presidente  
Nicola Zingaretti

